

CONSULENTI DEL LAVORO:

Rag. Giocchino De Marco
Dott. Riccardo Canu
Dott. Elena Zanon
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6
33100 Udine
tel.0432/502540
fax.0432504902
info@studiodemarco.it
http://www.studiodemarco.it

Udine, 20/01/2011

Oggetto: detassazione dei premi nel 2011 – Interpretazione dell’Agenzia delle Entrate

Circolare numero: 006/2011

In sintesi

Le somme erogate nel 2011 in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzative ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa (compreso il lavoro straordinario e/o supplementare anche forfetizzato) saranno detassabili unicamente se previste all’interno di accordi collettivi territoriali o aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali.

Approfondimento

Con particolare riferimento alle somme erogate *“in relazione ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, collegati ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale”* il legislatore è intervenuto, a maggio 2010, prevedendone la detassazione a condizione che tali somme fossero previste all’interno di appositi contratti collettivi territoriali o aziendali.

In seguito, con la legge di stabilità pubblicata a dicembre 2010, il legislatore ha prorogato a tutto il 2011 la disciplina che ha regolato la materia della detassazione negli anni 2009 e 2010 lasciando intendere che la volontà legislativa fosse quella di riproporre anche nell’anno 2011 la medesima disciplina degli anni precedenti (applicazione dell’aliquota agevolata del 10% in luogo della tassazione ordinaria).

Viceversa, in data 14 febbraio 2011, è stata emanata la circolare interpretativa n.3/E dell’Agenzia delle Entrate con la quale l’Agenzia e congiuntamente il Ministero del lavoro, hanno notevolmente ristretto l’ambito applicativo della detassazione limitandolo alle somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali.

A giudizio di molti esperti l’interpretazione proposta dall’Agenzia delle Entrate non pare sorretta da rigore giuridico e sembra dettata da una logica di contenimento dell’agevolazione fiscale, in ogni caso è doveroso tenerne conto. Pertanto la scrivente Studio, a partire dall’elaborazione del libro unico di febbraio, adeguerà il proprio comportamento alla nuova restrittiva interpretazione sospendendo l’applicazione della detassazione.

In particolare l’aliquota agevolata verrà applicata unicamente alle somme incentivanti previste da accordi territoriali sottoscritti con le OO.SS., oppure da accordi aziendali sottoscritti con le RSA o le RSU aziendali.

Ad esempio verranno detassati gli Elementi Economici Territoriali previsti dai contratti provinciali (edilizia industria, edilizia artigianato, legno artigianato, metalmeccanica artigianato, lapidei artigianato) nonché eventuali premi previsti dalla contrattazione aziendale per i quali lo scrivente Studio abbia certezza dell’esistenza di specifici accordi collettivi sottoscritti, anche in anni passati, con le organizzazioni sindacali.